

Giugno 2020

Confagricoltura Bari
Area Fisco-Tributi

Articolo 25

Decreto Rilancio

(decreto legge 34/2020)



Contributo a fondo perduto alle imprese agricole

A cura di Antonio Mangione

Cosa prevede

Il **contributo a fondo perduto** previsto dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) **competete anche alle aziende agricole, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito**. Il contributo consiste in una somma di denaro della quale può usufruire l'avente diritto senza alcun obbligo di restituzione. Le condizioni per usufruire il contributo e le modalità di predisposizione-trasmissione dell'istanza, sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

Chi sono i beneficiari

Il **contributo spetta ai contribuenti con partita Iva** (tranne alcuni soggetti esclusi, anche se potrebbero esservi dei ripescaggi in sede di conversione), **e in particolare a :**

- **imprese agricole, (anche titolari di redditi agrari)**
- Imprese commerciali,
- lavoratori autonomi,

Il contributo a fondo perduto spetta anche a coloro che hanno diritto all'indennità di 600 euro, prevista a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, dall'art. 28 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni dalla Legge n. 27/2020;

Quali sono le condizioni per accedere al contributo

Contributo a fondo perduto alle imprese agricole

Potranno accedere al contributo tutte le imprese agricole che rispettano le seguenti condizioni:

- **“volume d'affari” inferiore a 5 milioni di euro;**
- **Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**

Come si determina il fatturato

Per determinare fatturato e corrispettivi, occorre fare riferimento a tutte le fatture attive (e ai corrispettivi) che riguardano operazioni (cessioni e/o prestazioni) **con data di effettuazione in aprile.**

Rilevano le fatture:

- **immediate** con data 1-30 aprile (2019 e 2020)
- **differite** il cui documento di consegna ha pure data aprile anche se emesse in maggio.

Come si determina il fatturato

Il fatturato (che si calcola sempre al netto dell'Iva e riguarda anche le operazioni non imponibili, in reverse charge, esenti e non soggette con obbligo di fatturazione), pur essendo un elemento basato su regole Iva, non coincide con il volume d'affari.

Esso **comprende** infatti anche le fatture relative alla **cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni**.

Dall'importo delle fatture emesse va sottratto quello delle note di variazioni in diminuzione, rilevanti ai fini Iva, che hanno data aprile, anche se, come in genere accadrà, rettificano operazioni fatturate in mesi precedenti.

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti egli intercalari della dichiarazione IVA.

Eccezioni

Per i contribuenti che hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2019 (entro il 30 aprile 2019), per i quali la legge non pone il requisito del calo di fatturato, il contributo si calcola:

- in base alle percentuali di legge applicate alla diminuzione aprile 2020-aprile 2019, se esistente,
- oppure in base agli importi minimi (1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi) se il fatturato di aprile 2020 è uguale o superiore a quelle di aprile 2019.

Accedono al contributo anche i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2020, ma non oltre il 30 aprile.

Chi sono i soggetti esclusi

- i soggetti che hanno cessato l'attività alla data del 31 marzo 2020;
- chi ha cessato l'attività alla data di trasmissione dell'istanza.
- gli enti pubblici e gli intermediari finanziari e le holding di partecipazione;
- i soggetti che, nello scorso esercizio, hanno registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Come si calcola il contributo

Il contributo, calcolato sulla differenza del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, è determinato nelle seguenti misure:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- **15%** per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro fino a 1 milione di euro;
- **10%** per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro fino a 5 milioni di euro.

Per le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base catastale, il limite dei ricavi coincide con il volume d'affari.

L'importo minimo da erogare

L'importo minimo di contributo da erogare per chi ha i requisiti, è:

- **Persone fisiche:** 1.000,00 euro;
- **Altri soggetti:** 2.000,00 euro;

Il contributo a fondo perduto **non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta IRAP.**

Termini presentazione domanda

Le domande per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle Entrate a partire:

da lunedì 15 giugno fino a giovedì 13 agosto 2020

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno fino al 24 agosto 2020.

Presentazione della domanda

Le istanze possono essere trasmesse mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, da parte degli stessi soggetti che ne abbiano diritto ovvero tramite un intermediario (CAF, professionisti, ecc.), delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza ad un intermediario, di cui sopra, che, al tal fine, dovrà inserire nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio della stessa istanza.

Presentazione della domanda

L'istanza deve contenere:

- **il codice fiscale** del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica)
- e l'**Iban** del c/c su cui accreditare la somma.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza, ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell'istanza; in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Autocertificazione

Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, contenente anche l'autocertificazione di regolarità antimafia deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente ed inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo:

Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

Presentazione d'Istanza ERRATA/RINUNCIA

In caso di errori, è possibile presentare una nuova istanza, nei periodi sopra indicati, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. In tal caso, l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile, inoltre, presentare una **rinuncia all'istanza** precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i termini di scadenza di cui sopra.

SANZIONI – Restituzione del contributo

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, devono essere restituite con la maggiorazione di interessi e sanzioni e versate con F24. E' esclusa la compensazione.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le stesse modalità, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/97 (ravvedimento operoso).

Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per effettuare i predetti versamenti e le istruzioni per la compilazione del modello F24.



Confagricoltura Bari

Area Fisco-Tributi

Largo Sorrentino, 6 – Tel. 080/5565322

segreteria@confagricolturabari.it

www.confagricolturabari.it